



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 17/07/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 22 dicembre 2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25 gennaio 2016, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'Intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di condannare l'Intermediario al pagamento della quota parte non goduta delle commissioni per il complessivo importo di € 1.844,10, lamentando una generale opacità del contratto, "tanto nella presentazione formale quanto nella composizione sostanziale". Chiede, inoltre, la corresponsione degli interessi legali maturati e la refusione delle spese di assistenza difensiva sostenute.

Ritualmente costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, il pieno assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, avendo il cliente ricevuto una completa ed adeguata informativa in merito all'operazione negoziale, oltre alla congruità dei rimborsi già effettuati (in specie, pari a € 607,05);
- quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni bancarie, la natura up front delle stesse, in quanto volte a remunerare attività preliminari all'erogazione del finanziamento;
- circa la richiesta di rimborso delle spese legali, l'assenza della documentazione che ne comprovi il pagamento, nonché la non necessarietà dell'assistenza di un legale in ragione del carattere seriale della controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, conclude chiedendo al Collegio il rigetto delle pretese avanzate dalla ricorrente.

DIRITTO

Questo Arbitro, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, per quanto concerne le commissioni bancarie e le commissioni di intermediazione ritiene che il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.

Conseguentemente, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 49ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 57,85 a titolo di commissioni bancarie; ed in euro 2.393,30 a titolo di commissioni intermediazione, da cui detrarre l'ammontare già riconosciuto di euro 607,05.

Complessivamente, pertanto, si accerta l'obbligo per l'intermediario di corrispondere al ricorrente l'ammontare di euro 1.844,10, nei limiti della domanda, oltre interessi legali dal reclamo.

Infine, non si accoglie la domanda relativa alle spese legali, attesa la serialità della vicenda (e v., Coll. coord., n. 4618/2016), secondo gli orientamenti di questo Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.844,10, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO